

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

—————

4° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

—————

**Presidenza del presidente CREMA**

## INDICE

### Seguito della discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Magri (Regione Emilia-Romagna)

* PRESIDENTE: . . . . .	Pag. 1, 5, 8 e <i>passim</i>	* GIAMPAOLO . . . . .	Pag. 5, 8, 18 e <i>passim</i>
FRAU (FI) . . . . .	2	MORSELLI . . . . .	21
PELLEGRINO . . . . .	6, 14		
MAGRI (UDC: CCD-CDU-DE) . . . . .	21		

*I lavori hanno inizio alle ore 20,15.*

*VERIFICA DEI POTERI*

**Seguito della discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Magri (Regione Emilia-Romagna)**

PRESIDENTE. Nel rivolgere il mio saluto ai presenti, ricordo che abbiamo già sottolineato in precedenza la difficoltà di conciliare gli orari dei nostri lavori con gli altri impegni parlamentari. Quindi, anche al personale che ci coadiuva in queste sedute va il mio ringraziamento. La seduta dell'Assemblea è terminata alle ore 20 e quasi tutti i colleghi – con i quali mi compiaccio per la serietà dimostrata – sono già qui puntuali.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Gianluigi Magri, ultimo dei candidati eletti nel gruppo 4 (Casa delle Libertà), collegio n. 6, della regione Emilia-Romagna; elezione dichiarata contestata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella seduta del 20 febbraio 2002, a seguito del reclamo elettorale proposto dal candidato Stefano Morselli, e già discussa nell'udienza dell'11 aprile 2002.

In tale ultima data la Giunta ha deliberato di istituire un Comitato per la revisione delle schede nulle e delle schede contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati nel collegio n. 6 e nel collegio n. 10 della regione Emilia-Romagna. L'esito dell'operato del Comitato sarà illustrato dal relatore, senatore Frau, a norma dell'articolo 16 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Dopo tale relazione potrà parlare il rappresentante delle parti. È permessa successivamente una breve replica. Alle parti è consentito prendere la parola direttamente, prima della chiusura della discussione; prende per ultimo la parola il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

Ricordo che il senatore Gianluigi Magri e il ricorrente Stefano Morselli hanno nominato propri difensori, rispettivamente, l'avvocato Giuseppe Giampaolo e l'avvocato Giovanni Pellegrino.

Ricordo altresì che, a norma dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri, alla riunione in camera di consiglio potranno partecipare i componenti della Giunta che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata.

Do quindi la parola al relatore, senatore Frau, per l'illustrazione dei fatti.

FRAU, *relatore*. Signor Presidente, riferirò sull'esito degli accertamenti svolti dal Comitato per la revisione delle schede.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha discusso l'elezione contestata del senatore Magri nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2002. In tale data la Giunta ha deliberato la costituzione di un Comitato per la revisione delle schede al fine di procedere, entro il termine del 31 maggio 2002, al riesame delle schede nulle, delle schede contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati nel collegio n. 6 e nel collegio n. 10 della regione Emilia-Romagna.

Il Comitato, presieduto dal senatore Frau, relatore per la regione Emilia-Romagna, composto dai senatori Consolo, D'Onofrio, Manzione e Turroni, si è riunito in data 15, 28, 29 e 30 maggio e 4, 11 e 19 giugno 2002.

Si segnala, in primo luogo, che non sono state rinvenute nelle buste le schede bianche e nulle relative alla sezione n. 101 del comune di Bologna del collegio n. 6 (6 schede bianche e 6 schede nulle), alla sezione n. 119 del comune di Bologna del collegio n. 6 (9 schede bianche e 6 schede nulle), alla sezione n. 409 del comune di Bologna del collegio n. 6 (11 schede bianche e 12 schede nulle) e alla sezione n. 6 del comune di Castelfranco Emilia nel collegio n. 10 (13 schede bianche e 11 schede nulle).

Il Comitato al termine del riesame è pervenuto alle seguenti conclusioni, precisando che di ogni riunione è stato redatto specifico verbale.

Collegio n. 6 (candidato Magri) – voti ritenuti validi: n. 1 voto per il candidato Mattei (Rifondazione comunista); n. 3 voti per il candidato Maisano (Democrazia Europea); n. 1 voto per il candidato Contini (Lista Emma Bonino); n. 26 voti per il candidato Magri (Casa delle Libertà); n. 11 voti per il candidato Pasquini (L'Ulivo); n. 1 voto per il candidato Fabj (Lista Di Pietro), per un totale di n. 43 voti validi totali nel collegio.

Pertanto al candidato Magri debbono essere attribuiti, a seguito della revisione delle schede e dei voti nulli e dei voti contestati, 26 voti validi in più, mentre il totale dei voti validi del collegio è aumentato di 43 unità.

Collegio n. 10 (candidato Morselli) – voti ritenuti validi: n. 14 voti per il candidato Colombini (Rifondazione comunista); n. 14 voti per il candidato Meldi (Democrazia Europea); n. 3 voti per il candidato Serafini (Lista Emma Bonino); n. 29 voti per il candidato Morselli (Casa delle Libertà); n. 24 voti per il candidato Turci (L'Ulivo); n. 8 voti per il candidato Guaitoli (Lista Di Pietro), per un totale di n. 92 voti validi totali nel collegio.

Pertanto al candidato Morselli debbono essere attribuiti, a seguito della revisione delle schede e dei voti nulli e dei voti contestati, 29 voti validi in più, mentre il totale dei voti validi del collegio è aumentato di 92 unità.

La posizione dei candidati Gianluigi Magri e Stefano Morselli, dopo la revisione delle schede e dei voti nulli e dei voti contestati dei rispettivi collegi è risultata la seguente:

	Voti validi candidato	Voti validi collegio	Cifra individuale
Morselli (collegio n. 10)	59.655	166.705	35,78477
Magri (collegio n. 6)	67.337	188.327	35,75536

Risulta pertanto confermata l'inversione di graduatoria accertata in sede di controllo generale preliminare.

Al senatore Magri occorrerebbero 87 voti validi per superare in graduatoria il candidato Morselli, mentre il candidato Morselli dovrebbe perdere 77 voti validi per scendere in graduatoria al di sotto del candidato Magri.

Il Comitato, infine, ha rilevato che il totale delle schede nulle non rinvenute nel collegio n. 6 è pari a 24 unità, mentre quello del collegio n. 10 è pari a 11 unità.

Tale circostanza è però risultata ininfluenza, perché dalle prove di resistenza effettuate secondo i criteri consueti è stato dimostrato che la revisione di tali schede non pervenute non avrebbe comunque comportato variazioni nell'ordine di graduatoria.

Alla presente relazione si intendono allegati i verbali delle riunioni del Comitato per la revisione delle schede.

Questo, signor Presidente, è il risultato del lavoro che è stato svolto dal Comitato con il massimo di diligenza e di attenzione. Lo rassegno alla Giunta.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire l'avvocato Giampaolo. Per quali ragioni?

**GIAMPAOLO.** Signor Presidente, se mi consente, vorrei proporre alcune richieste preliminari rispetto al merito. Giudichi lei se le richieste che io considero preliminari (cioè richieste che, se accolte, non impedirebbero l'esame del merito) devo svolgerle successivamente, seguendo l'ordine degli interventi, oppure, come nei processi che sono abituato a seguire – e questo per me è un processo *extra ordinem* – posso svolgerle subito.

**PRESIDENTE.** Poiché siamo in fase avanzata dei nostri lavori, sarei dell'opinione di procedere seguendo l'ordine degli interventi previsto dal nostro Regolamento, vale a dire concedendo prima la parola al difensore del ricorrente; dopodiché lei avrà la possibilità di rivolgersi a noi questa sera in sede sia di intervento principale che di replica. Il nostro spirito

è di massima collaborazione; cerchiamo però di rispettare un codice dei nostri lavori conforme alla norma.

Ringrazio il relatore per la sua illustrazione e do la parola all'avvocato Giovanni Pellegrino, difensore del ricorrente Stefano Morselli.

*PELLEGRINO.* Onorevole Presidente, onorevoli membri della Giunta, questa volta parlerò pochissimo. Mi limiterò a chiedere alla Giunta soltanto una finalizzazione del procedimento consequenziale e coerente con lo svolgimento del procedimento fino ad ora seguito. Cercherò quindi di ripercorrere brevemente le tappe, in questo fortemente agevolato dalla sua introduzione, signor Presidente, e da quanto ha riferito il senatore Frau nel dare conto dell'attività del Comitato.

In questa vicenda il riscontro operato dagli Uffici della Giunta ha evidenziato errori materiali nel procedimento che aveva condotto alla proclamazione del senatore Magri. La Giunta ha avuto lo scrupolo di verificare l'effettività di questi errori, attraverso un Comitato che ha riscontrato, mediante l'esame dei voti validi, che vi erano stati effettivamente errori di trascrizione, che portavano ad un'inversione della graduatoria. Quindi, portavano a ritenere erronea la proclamazione del senatore Magri e a ritenere invece che, se quegli errori non vi fossero stati, l'onorevole Morselli sarebbe stato proclamato senatore in luogo del senatore Magri.

Già nella precedente udienza ebbi l'onore di rilevare in codesta onorevole Giunta che in questo modo si era già raggiunta la prova di fatti costitutivi del diritto, la cui tutela l'onorevole Morselli aveva affidato al suo ricorso. Ritenni allora e ritengo ora che il termine diritto non sia improprio; non siamo in presenza di interessi o di interessi legittimi bensì di situazioni soggettive di vero e proprio diritto, che si riconnettono alla natura giurisdizionale o paragiurisdizionale dei poteri di cui la Giunta è investita. Anche la dottrina – rileggevo oggi pomeriggio il testo di Temistocle Martines – è in questo senso assolutamente pacifica.

Quindi, dall'accertamento dei fatti costitutivi del diritto, che l'onorevole Morselli aveva fatto valere con il suo ricorso, è derivata la contestazione, da parte della Giunta, dell'elezione del senatore Magri. A valle della contestazione, ciò che residuava era soltanto valutare e decidere quali erano gli ambiti in cui la Giunta poteva ricercare, nel procedimento elettorale – dissi allora – errori di opposto segno e cioè fatti che, riconducendo alla situazione della graduatoria tenuta presente in sede di proclamazione, avevano il carattere di veri e propri fatti estintivi del diritto fatto valere dal ricorrente Morselli.

Certamente non trascurai allora dal considerare che la Giunta in questo non è l'arbitro, il giudice di un processo dispositivo ma ha certamente un suo potere acquisitivo o addirittura sindacatorio. Tuttavia, ritenevo allora e ritengo tuttora che l'ambito della ricerca di questi possibili fatti estintivi non possa essere libero a 360 gradi. Questo lo prevede con grande chiarezza – e vorrei qui preannunciare, se sarà del caso, una linea di resistenza alle istanze preliminari che potranno venire dal collega Giampaolo – l'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri,

che pone sicuramente dei paletti al *thema disputandum* e quindi anche alla successiva attività istruttoria che la Giunta può adottare come esito dell'udienza pubblica. Do lettura del primo comma dell'articolo 15: «In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi nuovi documenti». Il terzo comma recita: «La Giunta non tiene conto dei documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione».

Mi sembra quindi che da questo derivi chiaramente che vi è un confine nell'ambito del quale si situa anche la possibilità della Giunta di disporre nuovi accertamenti istruttori. Si esonera l'eletto da un vero e proprio onere probatorio quanto all'eccezione, tuttavia non si esonera l'eletto da un onere probatorio: nuovi documenti, memorie, un termine entro cui questi ultimi possono essere presentati, documenti e memorie che si pongono come un limite alla stessa discussione che si può fare davanti alla Giunta.

A quest'onere allegatorio il senatore Magri ha assolto perché, nella sua memoria, resistendo al ricorso dell'onorevole Morselli, ha individuato l'ambito entro cui la Giunta poteva ricercare gli eventuali fatti estintivi da opporre ai fatti costitutivi del diritto dell'onorevole Morselli; e li ha individuati in un anomalo e diseguale esercizio del potere di annullamento nei due collegi che, ove fosse stato uniforme, secondo la tesi del senatore Magri, avrebbe portato ad un abbassamento della cifra di Morselli e a un innalzamento della cifra di Magri, per cui avrebbe ricostituito la situazione di graduatoria tenuta presente al momento della proclamazione.

Nella precedente seduta, osservai che queste allegazioni mi sembravano eccessivamente generiche, forse non tali da giustificare l'esercizio da parte della Giunta di un'ulteriore attività istruttoria. La Giunta però non mi ha seguito – non posso che prenderne atto e devo rispetto a questa vostra decisione – e ha disposto una nuova attività istruttoria. Però l'esito di tale attività istruttoria, di questa ricerca degli errori di opposto segno, quindi dei fatti estintivi del diritto dell'onorevole Morselli, è stato negativo. Quello che si è evidenziato – risultava, a mio avviso, con chiarezza dai numeri esposti dal senatore Frau – è che il potere di annullamento nei due collegi è stato utilizzato ed esercitato non in maniera immune da errori ma in maniera sostanzialmente uniforme, tant'è vero che le correzioni che il Comitato ha apportato ai voti nulli, alle schede annullate che ha rinvenuto, hanno determinato un incremento delle due cifre individuali, o perlomeno un incremento dei voti validi attribuiti ai due candidati che lascia sostanzialmente immutata la differenza fra le due cifre individuali. La forbice si è stretta ma in maniera sostanzialmente impercettibile. In questo modo è stata smentita la tesi posta dal senatore Magri a base delle sue allegazioni, cioè che il potere di annullamento fosse stato esercitato nei due collegi in maniera sostanzialmente difforme, tanto da far presumere la possibilità di un nuovo ribaltamento della graduatoria.

Ritengo, pertanto, che la conclusione del procedimento non possa che essere coerente con tutta l'attività svolta dalla Giunta – mi riferisco a quella degli uffici, del Comitato e a quella ulteriore, successiva all'udienza di discussione istruttoria, affidata al Comitato per la revisione delle schede – e quindi condurre alla proposta di annullamento dell'elezione del senatore Magri e alla proclamazione in sua vece del candidato Morselli.

Non aggiungo altro, riservandomi di intervenire in sede di replica dopo avere ascoltato le argomentazioni dell'avvocato Giampaolo.

PRESIDENTE. Invito l'avvocato Giampaolo, difensore del senatore Magri, a svolgere il suo intervento.

GIAMPAOLO. Signor Presidente, signori senatori, credo che le richieste che mi accingo a formulare si pongano in linea di piena e perfetta coerenza con il lavoro svolto sia dalla Giunta che dal Comitato per la revisione delle schede. Tengo a chiarire che mi muovo e desidero muovermi in questo specifico ambito e dalle mie richieste risulterà evidente l'intenzione di non ampliare in alcun modo il *thema decidendum*, né di produrre documenti.

Le osservazioni che sottopongo alle loro signorie attengono essenzialmente alla procedura fino ad oggi seguita. Svolgerò alcune osservazioni, all'esito delle quali formulerò le richieste precedute da una breve illustrazione di rito.

Entro ora nel merito di quanto rilevato. Innanzi tutto faccio presente che non risultano depositate a favore delle parti le schede esaminate dal Comitato.

In secondo luogo, solo in data 19 giugno 2002 il Comitato ha deliberato di ritenere nulli i voti espressi con matita non regolamentare e/o con segni rafforzativi diversi da quelli riconducibili al singolo votato. Questo criterio – ovviamente mi riferisco a quanto riportato nei verbali, di più evidentemente non posso sapere, né opinare – non risulta deliberato nelle precedenti sedute del Comitato (datate 15, 28, 29, 30 maggio e 4 e 11 giugno), con la conseguente possibilità dell'applicazione di un criterio non sempre omogeneo. In sostanza, non risulta se, al di là della seduta in cui è stato deliberato ed applicato, quel determinato criterio sia stato utilizzato anche in precedenza; è per questa ragione che ho utilizzato il termine «possibilità», perché non avendo avuto l'opportunità di prendere visione delle schede esaminate dal Comitato, non sono in grado di affermare se ciò si sia verificato ed in quale misura. Mi permetto di insistere su questo aspetto – che pongo a fondamento di ogni mia richiesta e osservazione – sottolineando che le schede non sono state depositate a favore delle parti.

Terza osservazione. Sempre a proposito della necessaria omogeneità dei criteri e salva ogni riflessione sulla legittimità, il Comitato non ha riferito nei verbali i criteri seguiti nell'ambito del lavoro di verifica. Immagino – e non ho motivo di dubitare – che il Comitato prima di iniziare il proprio lavoro – come del resto si usa fare in qualsiasi commissione, da

quelle d'esame a qualunque altro tipo di consesso incaricato di compiere una verifica – si sia dato preventivamente dei criteri, ma di ciò non si ha notizia nei verbali. La conseguenza è ancora una volta la necessità che le parti siano in grado di verificare dall'esame delle schede, dei verbali, delle buste, in sostanza di tutto il materiale esaminato dal Comitato, quali siano stati i criteri attuati per la verifica.

In quarto luogo, nel verbale della seduta del Comitato del 15 maggio 2002 viene dato atto della mancanza di 15 schede bianche e 12 nulle per un totale di 27; mentre nella seduta del 28 maggio si dà atto della mancanza di 11 schede bianche e 12 nulle per un totale di 23; sommando i due parziali, risultano 50 schede mancanti per quanto riguarda il collegio n. 6 e di ciò ha riferito l'illustre relatore.

Inoltre, quanto al collegio n. 10, nel verbale del 29 maggio 2002, risultano mancanti 13 schede bianche e 11 nulle per un totale di 24.

In ordine a questi dati deriva un'ulteriore osservazione. Nei suddetti collegi il totale delle schede mancanti è di 74, ma non è dato rilevare il criterio utilizzato dal Comitato nel valutare questo fatto anomalo. Quindi, malgrado il Comitato, la Giunta, il Senato della Repubblica e le parti siano stati privati della possibilità di controllo sulle schede mancanti, immagino che abbiano ripreso valore i numeri, del tutto opinabili e riscontrati come inaffidabili, riportati sui verbali. Se così è stato, la soluzione adottata non è accettabile perché virtuale: il Comitato, infatti avrebbe operato un calcolo in parte fondato sulla verifica delle schede e in parte, sia pure minore, effettuato sui verbali già stimati come inattendibili. Corollario: non vale a questo proposito invocare una altrettanto virtuale prova di resistenza – di cui ha parlato l'illustre relatore questa sera – consistente nell'attribuzione di 50 voti validi in più al senatore Magri e, di conseguenza, al collegio.

A mio modesto avviso, tale ragionamento sarebbe illogico, perché il problema va affrontato esaminando tutte le possibili varianti che sono molteplici giacché riguardano sempre il rapporto tra denominatore e numeratore, ossia tra tutti i numeri che stanno tra 67.337 e 67.387 (in cui si osserva una differenza di 50 voti), e tra 188.327 e 188.377 per quanto riguarda il collegio del senatore Magri, e altrettanto dicasi per il collegio del candidato Morselli.

Aggiungo poi che, confrontando quanto riferito dall'illustrissimo relatore Frau nella seduta pubblica dell'11 aprile del 2002 e le conclusioni cui è pervenuto il Comitato lo scorso 19 giugno, si rileva che in quest'ultima seduta il Comitato, eseguite le verifiche, ha assunto come numero di voti validi e come numero di voti del collegio per i candidati Magri e Morselli cui aggiungere i risultati delle ulteriori verifiche, quelli risultanti nella relazione dell'11 aprile 2002. Con questo metodo si è eseguito un altro calcolo del tutto virtuale ed inaccettabile sul piano logico: si sono infatti sommati a dati iniziali, derivanti da ricalcoli effettuati sui verbali e sulle tabelle di scrutinio di alcune sezioni, altri risultanti da verifiche effettuate sulle schede, ne consegue che i due termini non sono omogenei.

Sul piano del corretto contraddittorio – l'aspetto che in questa fase mi interessa di più e che avrei voluto esporre in via preliminare – non si può non rilevare che tutto il materiale documentale, preso in considerazione dal Comitato ed elencato nella terza e quarta pagina della relazione svolta nella seduta pubblica dell'11 aprile 2002, non è mai stato depositato per le parti.

Sul piano della rilevanza, o prova di resistenza come si è detto, si deve osservare che il problema dell'accertamento del *gap* tra i due candidati non si pone oggi nei termini conclusivi esposti dal Comitato il 19 giugno 2002, dovendosi invece verificare, per eventualmente aggiungere, togliere o modificare, la sussistenza della veridicità della diminuzione (meno 98) dei voti validi del collegio Morselli e dell'aumento (più 8) dei voti validi del collegio Magri. Le variabili di conto dei quozienti ammontano conseguentemente a dismisura. Mentre prima abbiamo visto che le variabili erano certamente non infinite ma di notevole quantità, adesso se ne aggiungono altre; quindi quella prova di resistenza è una prova che non dà nessun risultato utile.

Per questi motivi il senatore Magri chiede che la Giunta, e questa è una prima conclusione interlocutoria rispetto al merito, visti e applicati gli articoli 15, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri e 66, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, voglia: 1) depositare per la difesa tutti i documenti elettorali sopra indicati, e non importa che dica a voi, che siete gli autori del Regolamento, che l'espressione «documenti elettorali» è l'espressione esatta scritta nell'articolo 15; 2) disporre la verifica, ad opera del Comitato, di quanto indicato *sub* 2), relativamente ai voti espressi con matita non regolamentare e/o con segni rafforzativi diversi da quelli riconducibili al simbolo votato, in modo da assicurare l'applicazione omogenea di questo criterio a tutte le schede oggetto di verifica. Ciò è assolutamente importante, è vitale perché aggiunge un altro dato che non abbiamo.

Signor Presidente, illustri senatori, voglio chiarire due cose che mi preme risultino assolutamente inequivocabili. Io sono qui a fare il mio dovere di avvocato che non ha nessuna voglia di invocare dilazioni che non gli spettano; siccome può sorgere tale sospetto, voglio chiarire subito questo aspetto. Le richieste che ho rivolto a questa onorevole Giunta sono richieste fondate sul diritto: è per questo che mi permetto di proporle e sostenerle con forza alle loro signorie. Chi è vecchio come me a fare questo mestiere sa benissimo che le convinzioni possono essere o sbagliate o non ritenute corrette, e quindi siete voi che dovete giudicare, ma se non fossi convinto della fondatezza di ciò che sto per proporre, non avanzerei tali richieste.

Come loro hanno sentito – e loro ne sanno più di me sicuramente di norme di legge, soprattutto di norme costituzionali – ho invocato precisi articoli della Costituzione. Qui veramente sarò breve, proprio perché la fiducia nella conoscenza che voi avete nelle norme mi induce ad esserlo. Ho invocato due principi, contenuti oltretutto nel Regolamento per la verifica dei poteri e che trovano fondamento nell'articolo 111 della Costitu-

zione: il principio del contraddittorio e il principio della terzietà del giudice.

Sono d'accordissimo con l'autorevole mio contraddittore, senatore Pellegrino, sulla natura giurisdizionale o paragiurisdizionale di questo consesso e derivò tale convincimento e dalla procedura e dalla Carta costituzionale e da quello che si è sempre ritenuto nella migliore dottrina e nella vostra giurisprudenza. Allora, che cosa devo dire? Devo dire che l'articolo 111, secondo comma, che ho ricordato, non ha fatto altro che costituzionalizzare, se ve ne fosse stato bisogno per quanto riguarda questo procedimento, i principi del contraddittorio e della terzietà. Forse non ce ne era neanche bisogno per questo procedimento, ce ne era bisogno per i processi ordinari. Voglio solo ricordare che un procedimento come questo non rifugge certamente dalle garanzie, né voi, signori senatori, penso abbiate in mente – perché lo insegnate agli altri – un procedimento senza garanzie.

Leggevo negli atti di un convegno, poi pubblicati, una bella definizione di Proto Pisani; mi riferisco all'articolo 111 e ai rapporti con il processo civile perché il processo penale con tutte le sue implicazioni mi sembra più lontano da questa fattispecie. Scrive Proto Pisani: «Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità d'esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena». Vedete, mi ha colpito la definizione breve di questo maestro perché è icastica e comprensiva di una situazione che a noi avvocati viene rimproverata tante volte. In termini brutali si dice: ma tu non ti fidi del tuo giudice? Ma come, che cosa vuoi? Il giudice è messo lì per fare il suo dovere, il suo lavoro. Tanto più è pesante questa contraddizione in un consesso come questo, in cui, chiedere conto dei lavori a un Comitato, che sono convinto – e voglio ribadirlo a chiare lettere – ha lavorato con scrupolo e dedizione per tanto tempo, sembra irriguardoso. Irriguardoso non è, signor Presidente, ci tengo a dirlo. Chi mi conosce sa che quando voglio essere irriguardoso lo dico: sono fatto così, sono diventato vecchio e quindi mi posso permettere certe cose. Nel momento in cui chiedo conto a questo Comitato, chiedo di vedere la documentazione, non esprimo sfiducia ma esalto la funzione del Comitato come giudice, che diventa terzo se garantisce il contraddittorio. Non svolge due funzioni insieme, cioè giudica su quali sono i numeri dopo le verifiche e non consente alle parti di verificare a loro volta il lavoro del Comitato.

Non voglio dilungarmi su questo punto, sta di fatto però che contraddittorio e terzietà del giudice sono aspetti speculari di una funzione; l'uno esalta l'altro e, qualunque sia il giudice, non può esservi giudice terzo se non vi è un contraddittorio pieno: questo è il punto. Ecco perché diventa importante il collegamento tra l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 15 del Regolamento della Giunta che prevede tutto, precedendo lo stesso dettato costituzionale. La garanzia, infatti, sta nella seduta pubblica quando si apre la contestazione (articolo 14 del Regolamento) e nelle facoltà di addurre argomentazioni, eccezioni, istanze e di prendere visione dei contenuti dei documenti elettorali (articolo 15 del Regolamento). La garanzia formale, espressamente prevista dall'articolo 111 della Costitu-

zione, a questo punto vale come conferma e «ombrello», per così dire, costituzionale, ricorrendo ad un'espressione forse poco adeguata non avendo voi certamente bisogno di ombrelli. In sostanza, si tratta di una costituzionalizzazione del vostro procedimento.

Conseguentemente, la Giunta non può essere – neppure attraverso una sua creazione referente quale il Comitato inquirente o il Comitato istruttorio – sia giudice sia, nel contempo, giudice senza contraddittorio. Mi ricorda il vecchio pretore di buona memoria che prima istruiva, poi rinviava a giudizio, giudicando, allo stesso tempo, tale rinvio. Non voglio divagare, ma ricordo pretori meravigliosi che si sono rimangiati le loro precedenti convinzioni. Questo però non ha significato nulla: il Parlamento ha approvato la riforma per evitare contraddizioni e non perché vi erano bravi o cattivi pretori. La riforma è stata approvata perché era una contraddizione che qualcuno dovesse giudicare una propria convinzione precedentemente espressa non sottoposta a contraddittorio. Per questo aspetto essenziale, debbo chiedere con insistenza, senza il timore di far perdere tempo inutilmente, che la Giunta ammetta le richieste che avanzo.

Come avete avuto modo di ascoltare, eccellenze, tali richieste si fondano su due punti principali.

Primo: ho bisogno, per la mia funzione, di vedere le schede e tutto ciò che il Comitato ha esaminato. Forse, sino ad ora, per una giurisprudenza tralaticia, si è ritenuto che ciò non fosse necessario: ci mancherebbe altro! In questo momento però non è più possibile usare tale sistema auto-referenziale.

Secondo: non è possibile far di conto se vi è il dubbio espresso e deciso il 19 giugno sulla preferenza di voto indicata con matita, con matita copiativa, con penna, e via discorrendo. Bisogna verificare se vi è stata, ad esempio, omogeneità di giudizio anche nelle precedenti valutazioni.

Prima di concludere il mio intervento, devo brevemente soffermarmi su qualcosa che qui aleggia e di cui bisogna tenere conto. Come ho rilevato poc'anzi, tutti siamo privati della possibilità di esaminare le schede che non ci sono più, che sono state sottratte alla nostra attenzione. Non so se tale sottrazione è da attribuire ad un atto doloso o a trascuratezza, a negligenza, ad un atteggiamento del tipo: lavoriamo e finiamo facendo quello che possiamo. So solo che bisogna tenere conto di questo fatto che, se doloso, è di particolare gravità. Non mi basta, signori, la cosiddetta prova di resistenza, perché se di fatto doloso si trattasse, tutto ciò che è scritto nei verbali e nelle tabelle riassuntive andrebbe rivisto alla luce di ciò. Pende un procedimento penale che dobbiamo ritenere sia in fase di indagine accurata e meticolosa e che, senza ombra di dubbio, seguiremo con grande attenzione. Gli accertamenti che il pubblico ministero deve effettuare non sono moltissimi e si dovranno ovviamente sentire anche i funzionari della Corte di appello di Bologna, dove qualcosa è successo. Escluderei, infatti, che all'interno di questo Palazzo possano avvenire cose strane. Sta di fatto che a Bologna o altrove qualcosa è successo. Diverso però è il caso che la Giunta abbia coscienza di dover parlare di 4, 50, 74, 80 schede, di numeri (indichiamo quelli che vogliamo) che man-

cano, che sono in più o in meno, oppure di un'elezione in cui non si sa esattamente quello che è successo.

Signor Presidente, non so assolutamente quali possano essere le conseguenze che la Giunta deve trarre – mi vergogno, ma non lo so – dalla pendenza di questo procedimento penale. Perché? Come si suol dire in materia contrattuale, ci sono contratti innominati; in questo caso si è in presenza di un fatto che non è previsto dal Regolamento. Sicuramente non è applicabile la cosiddetta pregiudizialità penale: ci mancherebbe altro, non è in alcun modo prevista dal Regolamento. Ma non capisco perché questa Giunta, il Senato non debba prendere in considerazione una sospensione per ragioni di opportunità, così com'è previsto, ad esempio, in un articolo, di cui non ricordo il numero, del codice di procedura civile a proposito della sospensione non necessaria ma discrezionale.

Esiste però una soluzione intermedia rappresentata da un rinvio adeguato, considerato che il presente è un procedimento molto semplice, che potrebbe anche concludersi a breve, nel giro di due, tre mesi, con un *non liquet*. Infatti, è chiaro che la scomparsa di tali schede è avvenuta per negligenza o per dolo; peraltro faccio presente che le schede mancanti non sono solo 50, ma 74, visto che non risultano anche alcune schede relative al collegio del candidato Morselli. Altrettanto chiaro deve essere che laddove parlo di dolo non intendo manifestare un sospetto nei confronti di altri candidati; il fatto però esiste, è oggettivo e costituisce la ragione che ha fatto «impazzire» i vostri calcoli.

Signor Presidente, il problema quindi è veramente rilevante e se il nodo fosse solo quello della mancanza delle schede saremmo in presenza di un fatto grave, ma comunque fine a se stesso; in questo caso, invece, sono stati compiuti ben altro che errori materiali! Dai verbali infatti risultano elementi che, nella mia pur modesta esperienza di contenzioso elettorale, non avevo mai visto, non c'è un dato che combaci – laddove è stato verificato – tant'è che ho il sospetto che si siano verificati dei brogli; si tratta ovviamente del mio personale sospetto, quello di un avvocato che deve svolgere il proprio lavoro, impegnandosi nella ricerca e nell'esame dei fatti cercando di ricondurli nell'alveo del diritto.

Mi preoccupa molto anche il procedimento penale pendente; infatti, come avvocato credo nel contraddittorio, purtuttavia mi trovo nell'impossibilità di lavorare, possibilità che è stata sottratta a me, ma anche a voi, e sotto questo profilo non c'è prova di resistenza che tenga.

Insisto nel sottolineare che i dati numerici cui è stato fatto riferimento poc'anzi sono virtuali e non hanno alcun significato. Allora mi chiedo come sia risolvibile tutto questo e se vogliamo farlo oggi. In questa seconda ipotesi, non avendo avuto la possibilità di effettuare una verifica in contraddittorio e su dati logicamente apprezzabili, si deve a mio avviso necessariamente concludere con il non accoglimento del ricorso presentato dall'onorevole Morselli. Questo – se costretto – è quanto chiederò, anche se si tratta di una richiesta che non mi soddisfa affatto, proprio in linea di coerenza con quanto dichiarato fin dalla prima volta che ho avuto l'onore di parlare al vostro cospetto.

Bisogna infatti tenere presente che non stiamo parlando di una compravendita di patate, né di un trasferimento di dollari da un punto all'altro del globo – visto che siamo ormai in un mercato globalizzato – ma ci stiamo riferendo allo *status* di senatore della Repubblica, ne consegue che è in gioco il rispetto della volontà dell'elettore (articolo 43 della Costituzione). La presente non è una situazione barattabile, né esistono preclusioni o blocchi che tengano.

Riassumendo, le mie conclusioni sono le seguenti: chiedo di respingere il ricorso del candidato Morselli data l'impossibilità, allo stato, di una verifica soddisfacente, previo accoglimento delle istanze avanzate in via preliminare dal sottoscritto – ed è un aspetto su cui insisto – e previa, altresì, sospensione del presente procedimento fino all'esito dell'indagine della procura della Repubblica di Bologna.

Ringrazio infine i senatori presenti per l'attenzione e la pazienza accordatami.

PRESIDENTE. È consentita una breve replica dei rappresentanti delle parti nello stesso ordine degli interventi precedenti.

*PELLEGRINO.* Signor Presidente, pur con la stima e l'apprezzamento che merita la fatica di ogni avvocato ed in particolare di un legale del livello del collega Giampaolo, credo che in quanto egli ha dichiarato si riscontrino gravi ed esiziali contraddizioni.

Primo punto. È stato invocato il principio del contraddittorio; ebbene, proprio in virtù di tale principio ritengo che le richieste preliminari effettuate dal collega Giampaolo siano inammissibili perché tardive. Infatti, non sono state affidate, come invece avrebbero dovuto, ad una memoria da presentare entro il quinto giorno antecedente alla seduta pubblica. Se ciò fosse avvenuto, sia io che l'onorevole Morselli innanzitutto saremmo stati posti in condizione di verificare la sussistenza di una serie di dati di fatto che venivano esposti a fondamento di quelle richieste e, in secondo luogo, avremmo potuto condurre verifiche – ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri – al fine di poter contrastare le suddette richieste, oppure per poterne riconoscere l'eventuale fondamento.

Ritengo pertanto inammissibili tali richieste perché prospettate per la prima volta in sede di discussione orale e non di presentazione delle memorie onde garantire un pieno contraddittorio tra le parti e quindi consentire al sottoscritto di esplicitare pienamente il proprio onere e dovere difensivo, che non è di minor rilievo rispetto a quello del collega Giampaolo.

In seconda istanza, sia le richieste che le conclusioni si pongono in contrasto con il Regolamento che la Giunta si è data ed altresì con quanto emerso sino ad oggi per cui ho richiesto una conclusione coerente e consequenziale.

Tengo a sottolineare che quello nominato dalla Giunta non è il Comitato inquirente previsto all'articolo 13 del Regolamento per la verifica dei poteri, bensì un Comitato di cui al quarto comma dell'articolo 12,

nel quale si stabilisce che: «Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività».

Altri sono il compito e la funzione svolti dal Comitato inquirente per cui l'articolo 13 del Regolamento della Giunta prevede:

«1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. E' in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonché ricorrere a consulenze tecniche».

Ne consegue che non possiamo muovere delle critiche all'operato di un Comitato nominato ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del Regolamento, come se ci si stesse riferendo all'attività svolta dal Comitato inquirente previsto all'articolo 13, proprio perché si tratta di organi aventi funzioni diverse. E c'è una ragione per cui la Giunta non ha nominato un Comitato inquirente, di cui all'articolo 13, ma soltanto un Comitato, di cui al comma 4 dell'articolo 12. Noi non fondiamo affatto la richiesta di accoglimento del nostro ricorso sui lavori del Comitato: noi fondiamo la richiesta di accoglimento del ricorso, e quindi di annullamento della proclamazione del senatore Magri, sui fatti costitutivi del nostro diritto, cioè sulla certezza di errori che sono stati commessi nel procedimento e che hanno portato ad una illegittima inversione della graduatoria, perché questo è un fatto certo.

Vi era una larvata possibilità, prospettata dal senatore Magri in via di eccezione, che nel procedimento potessero essere stati commessi errori di opposto segno per effetto di un diseguale esercizio del potere di annullamento nei due collegi. E la Giunta ha voluto effettuare questo tipo di verifica per vedere se c'era una qualche probabilità che ciò fosse avvenuto. Pertanto, la nomina del Comitato e i lavori dello stesso sono stati di gran lunga sufficienti ad escludere dall'ambito delle probabilità – e anche dall'ambito delle possibilità, perché probabile non è stato mai – che siano stati commessi errori di opposto segno. Quanto a questo, il lavoro del Comitato è pienamente valido e pienamente accettabile.

Il problema della disomogeneità dei dati: questa ancora una volta è una necessità che deriva dall'applicazione del Regolamento. «La Giunta» – articolo 12, comma 2, e mi scuso con la Giunta se leggo il Regolamento, ma è una necessità che mi deriva da una richiesta pressante –

«può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali». E chi lo fa? Quale può essere il risultato di questa revisione, se non quello di trovare in alcune delle schede ritenute nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali, qualche voto valido? Se questo voto valido viene rintracciato a che cosa si deve sommare? Si può sommare soltanto ai voti validi che risultano dai verbali, perché le schede dei voti validi non stanno qua ma a Bologna. E non si può fare un'operazione diversa.

Non c'è alcuna disomogeneità fra le cose che si sommano: è una conseguenza necessaria della normalità della revisione delle schede nulle e contenenti voti nulli o contestati rispetto alla eccezionalità della revisione delle schede valide, perché solo una revisione complessiva, nemmeno una revisione a campione, delle schede valide potrebbe determinare una realtà omogenea rispetto alla quale fare tutte le somme. Quindi il Comitato ha fatto quello che doveva fare: ha rintracciato per Morselli e Magri voti erroneamente ritenuti nulli, li ha ritenuti validi e li ha sommati ai voti validi che risultavano dagli altri documenti elettorali. Non poteva sommarli ad altro perché le schede dei voti validi stavano a Bologna.

Non ho capito perché si dovevano depositare le schede. Che significa «depositare le schede a disposizione delle parti»? Le buste sono state aperte, le schede sono state esaminate. Quelle schede fanno automaticamente parte dei documenti elettorali di cui le parti possono prendere visione presso gli uffici della Giunta entro il terzo giorno precedente alla discussione pubblica. Non c'è la necessità di questo deposito in favore delle parti. Penso che il collega Giampaolo volesse dire che bisognava consentire un contraddittorio, e tutta la sua impostazione difensiva è basata su questa mancanza di contraddittorio fra le parti quanto al procedimento di verifica delle schede. Ma questo avrebbe avuto una logica se si fosse trattato di un Comitato inquirente; perde completamente di logica e di fondamento una volta che si è trattato di un Comitato nominato ai sensi del comma 4 dell'articolo 12.

Ripeto, noi non fondiamo sui risultati del lavoro del Comitato la richiesta di accoglimento del nostro ricorso: sappiamo che ci sono stati degli errori e quegli errori sono stati verificati da un Comitato inquirente perché un Comitato inquirente è andato a controllare i voti validi delle sezioni dove c'erano stati errori di trascrizione e li ha convalidati.

Allora, a che vale lanciare questo sospetto di dolo, di brogli elettorali? Pensate se dovessimo ripagarvi della stessa moneta! Noi ce l'abbiamo la prova dell'errore, ma non abbiamo mai sospettato che non si trattasse altro che di un errore colposo. Se dovessimo sospettare, invece, che c'è stato dolo, l'esito complessivo dell'operazione risulterebbe doloso, e il risultato complessivo dell'operazione è l'errata proclamazione del senatore Magri. Questa è l'evidenza dei fatti. Non abbiamo mai minimamente pensato al dolo: ci siamo resi perfettamente conto che per stanchezza nel scrivere i dati si commettono errori, così come per stanchezza le schede

nulle, anziché infilarle nella loro busta (che è quella che è arrivata a Roma), sono state infilate nella busta dei voti validi rimasta a Bologna.

Pendenza di un processo penale: quale processo penale? Lei non ne ha parlato nella relazione, Presidente. Morselli non ne sa niente. Io non ne so niente. Chi sono gli indagati? Qual è l'autorità giudiziaria che sta indagando? Per iniziativa di chi? Sarà stato presentato un esposto o una denuncia. La Giunta non può dimenticare che questo è un incidente contenzioso nella proclamazione dei senatori di un'intera regione: non basta presentare una denuncia per bloccare tutto. Si dice che il giudizio penale potrebbe accertare altri elementi. Effettivamente, il Regolamento della Giunta del Senato al riguardo non prevede niente, però riterrei che, se questo avvenisse, non sarebbe affatto impossibile applicare in via analogica il Regolamento della Camera, che prevede espressamente questo caso. Prevede, cioè, che anche l'elezione convalidata possa essere successivamente contestata ove ci sia un accertamento penale che dimostri che la convalida è avvenuta su presupposti erronei. Ma nessuno ha mai sostenuto che, siccome c'è un qualche ufficio giudiziario che sta aprendo o ha aperto una qualche indagine, il procedimento si debba interrompere, un procedimento che tende alla convalida di tutti i senatori dell'Emilia Romagna e in cui si è inserita la contestazione di uno dei senatori proclamati, perché per quell'unico senatore si è accertato che la proclamazione è frutto di un errore materiale, che voi avete verificato.

Non penso di dover dire altro. Ripeto, così come sono state presentate, le richieste mi sembrano irrituali per il modo (cioè in sede di discussione orale), mentre per il contenuto mi sembrano completamente in contrasto con il Regolamento. Non capisco come si sarebbe potuto esplicitare questo contraddittorio.

Non per autocitarmi, mi scuso, signor Presidente, ma per ricordare il contenuto della questione, nell'altra udienza di discussione pubblica dissi che mi sembrava larvale l'accento alla possibilità di un diverso esercizio del potere di annullamento nei due collegi, che potrebbe far rintracciare un errore di opposto segno che ci riporta alla graduatoria della proclamazione. Mi sembra una allegazione generica. Voi avete avuto questo scrupolo, siete venuti incontro al senatore Magri. Chi ha fatto parte di questo organismo e del Parlamento capisce anche perché; è normale fare una verifica di carattere preliminare. E si è nominato un Comitato di revisione. Se il Comitato di revisione avesse chiuso la forbice, non voglio dire fino ad annullarla, ma l'avesse chiusa consistentemente, ci sarebbe uno spazio per richiedere di passare al Comitato inquirente e fare una verifica a campione sulle schede valide. Ma non c'è niente da fare, è inutile criticare il Comitato: la forbice era aperta in una certa misura tra le due lame e nello stesso modo è rimasta. Quindi, questo ci dice che da parte del senatore Magri vi è stato il tentativo di indovinare un possibile errore di opposto segno, che però è rimasto tale non essendosi chiusa la forbice.

Nell'XI Legislatura si effettuò un'indagine a campione e quando il Comitato si accorse che la forbice non si stringeva interruppe i suoi lavori, essendosi reso conto che era inutile andare avanti; in quel caso, per la ve-

rità, la forbice tendeva ad allargarsi. Ebbene, si bloccò tutto e si fece quello che si doveva fare: si ritornò in pratica all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Non si può invocare l'articolo 111 della Costituzione in quanto è stato per uno scrupolo della Giunta che si è proceduto ad una verifica ulteriore, che chiaramente ha dimostrato l'inconsistenza dell'allegazione avanzata dall'eletto. Insisto, oggi avete una certezza che ovviamente non è assoluta: nessuno di noi sa cosa avviene oggi in ogni parte del mondo; ciononostante, la parzialità delle certezze non toglie che le stesse siano tali. Ebbene, sulla base di quanto avete accertato, oggi sapete con certezza che, da oltre un anno, il candidato Morselli dovrebbe essere membro del Senato della Repubblica e il senatore Magri dovrebbe essere il primo dei non eletti. Questa è la certezza che avete raggiunto, il resto entra nel campo del possibile. Se si rivedesse tutto, probabilmente l'intera composizione del Senato potrebbe non risultare del tutto uguale a quella di oggi. Avete però delle regole giacché il Regolamento stabilisce che le schede valide si rivedono solo se è essenziale proprio per evitare che si possano fare ragionamenti di questo tipo e cioè che si possano fare certe ipotesi basate sui «forse» e sui «può darsi».

In questo caso non si è affatto in presenza di una violazione del principio del contraddittorio. Non voglio tediare la Giunta, ma l'altra volta spiegai a lungo quello che avviene, ad esempio, nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, per le quali i limiti del contraddittorio sono ferrei. Si potrebbe addirittura giungere alla certezza che il risultato vero potrebbe essere un altro. Tuttavia il ricorso incidentale non è stato effettuato con la dovuta precisione, il risultato della proclamazione o dell'istruttoria resta aperto perché si ragiona nei limiti del processo. È diritto ciò che viene acquisito nel processo secondo le regole dello stesso, tutto il resto fa parte del metagiuridico e il giudice non può tenerlo in considerazione. Quindi, insisto nella richiesta di accoglimento del ricorso del candidato Morselli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Pellegrino e do la parola all'avvocato Giampaolo.

GIAMPAOLO. Signor Presidente, nell' esporre alcune sintetiche note di replica, sarò disorganico ma succinto in quanto procederò per *flash*. Il mio illustre contraddittore si chiede: quale procedimento penale? Non lo sappiamo. Nel Resoconto sommario della seduta di martedì 9 luglio 2002 è indicato testualmente come punto all'ordine del giorno della Giunta: «Verifica dei poteri – Comunicazioni del Presidente in ordine ad una richiesta, proveniente dall'Autorità giudiziaria, di acquisizione di documentazione elettorale». Trattandosi pertanto di un fatto accertato in questo consesso, non leggerò il resto perché sarebbe ozioso, essendovi una presunzione di conoscenza da parte vostra.

Il senatore Pellegrino si domanda poi cosa significhi deposito delle schede. Le schede sono parte integrante dei verbali e, ovviamente, deposito delle schede significa deposito delle schede, ovvero sia mettere le

schede a disposizione delle parti. Le schede sono parte integrante dei verbali? Ebbene, sarei stato ben felice di vederle nei termini di legge. Un mio incaricato, di giorno in giorno, si è presentato in questo Palazzo per verificare se le schede venivano allegate, essendo parte integrante dei verbali.

PRESIDENTE. Per cultura mia, e forse anche di qualche collega che, come me, è curioso di saperlo: queste schede sono state espressamente e formalmente richieste?

GIAMPAOLO. Signor Presidente, è stato chiesto di prendere visione ed estrarre copia di ciò che era a disposizione delle parti.

PRESIDENTE. Avvocato Giampaolo, la ringrazio, perché ciò potrebbe essere di rilievo per il dirigente responsabile dell'Ufficio. In Senato vi è anche un'amministrazione interna che siamo orgogliosi sia ben funzionante.

GIAMPAOLO. Si figuri, onorevole Presidente. Di giorno in giorno aspettavo che comparissero le schede che invece non ho visto, pur avendo mandato di giorno in giorno – ripeto – un mio incaricato a fare copia di quanto era a disposizione delle parti.

Procedo per *flash*, come ho detto. Il senatore Pellegrino ha poi rilevato che è stata raggiunta una certezza: il primo dei non eletti dovrebbe essere il senatore Magri. Questo però è il *thema decidendum* e se voi, signori della Giunta, aveste raggiunto questa certezza non saremmo certo qui a discutere. Ciò che dobbiamo accertare è proprio chi è il primo dei non eletti; e la contestazione del calcolo è radicale proprio in questo: come ho già ripetuto due volte, è stato effettuato un calcolo virtuale fra addendi diversi, che produce un risultato che non significa assolutamente nulla. Di ciò si rende conto il senatore Pellegrino perché è un avvocato di grande capacità di vaglio ed enormi sono le sue possibilità di adduzione e di replica di argomenti.

L'avvocato Pellegrino poi chiede: qual è l'ambito processuale? E prosegue: se si prende come ambito processuale quello che io, difensore di Morselli, avevo proposto, tutto ciò è ultroneo. Ebbene, me ne rendo conto, è vero: tutto ciò sarebbe ultroneo se voi aveste accettato quest'impostazione riduttiva, se aveste accettato l'impostazione della compravendita di quintali di patate cui mi riferivo prima. Avete invece accettato un'impostazione del procedimento più alta e più nobile, pari al tipo di contenzioso che vi è sottoposto.

Nella precedente seduta abbiamo discusso del tipo di processo e della profondità dell'accertamento che veniva richiesta. Vi è però una contraddizione in quello che il mio illustre avversario vi sottopone: se è vero che è sulle allegazioni delle parti che dobbiamo discutere, allora, signori della Giunta, vi prego di andare a vedere l'allegazione, cioè il ricorso iniziale del candidato Morselli. In tal caso riscontrerete, ad esempio, che secondo quanto è stato richiesto non vi era assolutamente motivo di aggiungere

quei 98 voti nel collegio che invece per dovere d'ufficio – ritengo io – il relatore ha aggiunto. Posso sbagliare, ma nella allegazione non era riportato né esisteva un problema di ultrapetizione, che invece esisterebbe in base al ragionamento svolto dall'avvocato Pellegrino, ma non secondo la mia logica, ed io sono conseguente.

La debolezza dell'impostazione di tale ragionamento sta proprio in quanto dirò di seguito. Si afferma che un passaggio necessario e conseguente è quello di sommare i voti, controllati e non; ebbene, chiedere di analizzare le schede prese in esame per effettuare i calcoli, mi sembra sia una richiesta elementare conseguente al lavoro svolto dalla Giunta, e allora perché non dovrei invocare il contraddittorio?

A questo proposito vorrei ricordare quanto affermato all'inizio del mio intervento e che torno a ribadire perché argomento a fondamento della mia tesi, e cioè che mi sono mosso ed intendo muovermi esclusivamente nell'ambito del lavoro svolto dalla Giunta che è consistito nel prendere in considerazione una quantità di schede che – se il presente è un processo – sostengo di avere il diritto di verificare. In caso contrario, se cioè la Giunta dovesse argomentare che quello in esame è un procedimento che segue delle regole tutte sue, quali ad esempio il rispetto del *verbum magistri*, sarò costretto ad arrendermi. Sin da quando ero un giovane studente di giurisprudenza, sono stato abituato a non rispettare il *verbum magistri* non perché ritenessi che andasse in ogni caso disatteso, ma proprio in quanto ero e sono convinto della necessità di verificarlo. Ciò è essenziale in ogni procedimento fondato sulla dialettica e credo che smetterei di fare l'avvocato se esistesse un procedimento per il quale non fosse prevista la possibilità di verificare la conformità delle affermazioni rispetto alla legge. Il che non significa dubitare ma, come dicevo prima, esaltare la funzione di terzietà.

Ultimo argomento, affrontato per primo dal collega Pellegrino, è quello riguardante il principio del contraddittorio. In proposito, se riterrete di non poter prendere in considerazione le mie richieste giudicandole inammissibili perché effettuate tardivamente, accetterò tale decisione perché ciò vorrà dire che la mia richiesta di contraddittorio ha colpito nel segno. Se, rispetto ad una questione come quella in esame ci si nasconde dietro l'inammissibilità, vuol dire che aspetti di tipo sostanziale non ve ne sono, ad eccezione della convinzione di avere ragione sin dal principio; ne conseguirebbe, però, che tutto il lavoro fin qui svolto avrebbe avuto il solo fine di compiacere il senatore Magri. Ci mancherebbe altro, francamente mi rifiuto di accettare una logica di questo genere!

Torno a ripetere che, qualora si aderisse alla tesi del collega Pellegrino, risulterebbe altresì inammissibile la discussione svolta in seduta pubblica e fondata su un rilievo o su una quantità di rilievi desunti dai verbali ritualmente depositati. Se così è, vuol dire che esiste una visione ed una interpretazione dell'articolo 13 del Regolamento per la verifica dei poteri che considero completamente distorta; tanto varrebbe dire subito che, visto che le memorie non sono state presentate entro i cinque giorni previsti, possiamo salutarci, come del resto accade nei procedimenti penali

in sede di camera di consiglio della Cassazione. Non è però questo il caso, perché avete previsto la seduta pubblica ed è questa la ragione per cui insisto nelle conclusioni già illustrate.

PRESIDENTE. Chiedo al candidato Morselli ed al senatore Magri se intendono aggiungere qualcosa alle esposizioni dei loro rispettivi legali.

MORSELLI. Signor Presidente, mi rimetto *in toto* all'esposizione dell'avvocato Pellegrino.

MAGRI (*UDC: CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, sarò breve anche perché – mi sia concessa la battuta – non vorrei essere accusato dai colleghi di danno biologico per abuso della loro pazienza. Mi limiterò quindi a ribadire quanto affermato in una precedente occasione.

E' stata contestata l'inversione di alcuni dati – che avrebbe penalizzato il candidato Morselli – riportati nei verbali relativi ai collegi di Lama Mocogno e Sassuolo. Ho appreso dalla relazione svolta dal relatore, senatore Frau, l'11 aprile scorso, che il mio quoziente era peggiorato a favore di quello del candidato Morselli, sulla base di ultrapetizioni e correzioni relative ai seggi di Castelvetro e Pavullo.

Ciò premesso, tengo a sottolineare un fatto che avevo già ricordato all'inizio di questa vicenda: mi riferisco alla presentazione – avvenuta ancor prima della mia proclamazione – di un esposto alla procura di Bologna in cui dichiaravo di essere stato informato di una tendenza penalizzante che aveva riguardato la constatazione dei miei voti, aspetto che non sarebbe invece stato rilevato per quanto attiene al candidato Morselli. In tale esposto citavo alcuni dati. Innanzitutto si faceva presente che nonostante il mio collegio avesse riportato ben oltre 22.000 voti validi in più rispetto a quello del mio contraddittore, in quest'ultimo le schede annullate risultavano più numerose (circa 2.800 a fronte di 2.400). Inoltre, per quanto riguarda le schede annullate, sottolineavo la possibilità di una penalizzazione nei miei confronti per quanto riguarda la valutazione delle schede contestate, dato che da una verifica dei verbali del collegio del candidato Morselli non risulta affatto.

Prendendo per valide e ovviamente non contestando le risoluzioni della Giunta, faccio tuttavia presente che nel collegio del candidato Morselli sono state conteggiate ben 92 schede ritenute nulle, poi recuperate come valide, di cui 29 (circa il 30 per cento dei voti recuperati) attribuite allo stesso Morselli.

Nel mio collegio – ripeto – in cui sono stati riscontrati molti più voti, ma un numero minore di schede nulle, sono state recuperate in totale 43 schede di cui ben 26 (quindi oltre il 60 per cento) a mio favore.

Ciò sta a dimostrare non solo che la forbice tra i voti riportati dal sottoscritto e quelli assegnati al candidato Morselli tende a restringersi, ma anche che nella valutazione dei voti vi è stata una penalizzazione nei miei confronti, che non risulta invece per quanto riguarda il candidato Morselli.

Infatti, se la percentuale che riguarda entrambi è di circa il 35,7 per cento, non comprendo la ragione per cui il candidato Morselli recuperi solo il 30 per cento dei voti validi ed il sottoscritto il 60 per cento, e – si badi bene – il maggior numero di voti nulli recuperati, modificando il denominatore, favorisce ulteriormente il candidato Morselli.

Si pone quindi un problema: laddove, il Comitato incaricato del controllo delle schede ha stabilito di considerare validi solo i voti apposti con matite regolamentari, mi chiedo se vi siano 77 voti validi erroneamente assegnati al mio contraddittore nel suo collegio, ed inoltre se non esista la possibilità che nella constatazione dei voti io sia stato penalizzato.

Infatti, rispetto alle tanto decantate prove di resistenza credo risulti oggettivo sia il restringimento della forbice, cui facevo prima riferimento, sia l'effettiva penalizzazione che ha riguardato la constatazione dei miei voti.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti alla discussione.

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, sospendo la seduta pubblica al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

*(La seduta pubblica, sospesa alle ore 21,45, è ripresa alle ore 00,05).*

Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

Do lettura della deliberazione adottata a maggioranza dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in seguito alla contestazione dell'elezione del senatore Gianluigi Magri (Regione Emilia-Romagna) decisa dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella seduta del 20 febbraio 2002;

preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato per la revisione delle schede;

ascoltati i difensori e le parti;

letti gli articoli 66 della Costituzione, 17 e 27 del Testo Unico 20 dicembre 1993, n. 533, 81 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 17 del Regolamento per la verifica dei poteri,

DELIBERA

di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l'annullamento dell'elezione del senatore Gianluigi Magri».

Dichiaro conclusi i nostri lavori.

*I lavori terminano alle ore 00,10.*

---

SERVIZIO DELLO STATUS, DELLE PREROGATIVE PARLAMENTARI  
E DELLE COMPETENZE DEI SENATORI

*Il Consigliere parlamentare Capo Ufficio della verifica dei poteri*  
DOTT. LUIGI CIAURRO



